



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 46 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/166 CC NAS RG del 26.09.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/166 CC NAS RG del 26.09.2013 ore 16,45 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (M.A.s. UPS Caruso Vincenzo unitamente al Mar. Ca. Arcieri Luciano, entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) relativo all'accertamento effettuato in data 14.09.2013 ore 12,15 in Chiaramonte Gulfi (RG), C/da Scornavacche, presso il Centro Turistico Rurale "SCORNAVACCHE" del quale risulta legale rappresentante e gestore per la società Cooperativa CASMENEA Soc. Coop., il Sig. ALESSANDRELLO Biagio, nato a Comiso il 19.07.1967 ed ivi residente in via Dei Platani n.° 20 che è risultato responsabile della violazione amministrativa prevista dal Regolamento CE n.° 852/2004 per aver omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare (mancanza del prescritto Piano di Autocontrollo HACCP e relative schede di pulizie, introito merce, rilevazione temperature, etc) sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 6.11.2007, n.° 193 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a 6.000,00;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 08.10.2013 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. Biagio Alessandrello, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Casmenea Società Cooperativa, tramite il proprio legale Avv. Rosario Marangio, con nota prot. n.° E - 0022734 del 18.10.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa acquisite al prot. n.° E- 0025154 del 19.11.2013;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Alessandrello Biagio, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

- Il Sig. Alessandrello Biagio non aveva approntato il previsto piano di autocontrollo HACCP né le relative schede di verifica;
- il trasgressore contrariamente a quanto lascia intendere il presunto generico riferimento alla violazione del regolamento CE n° 852/2004 dichiarato nelle proprie difese, è stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli sin dalla ispezione e constatazione, avvenuta come da verbale del 14.09.2013 alle ore 12,15, che il Sig. Alessandrello ha sottoscritto senza alcuna osservazione né riserva;
- la contestazione è stata effettuata in modo da garantire al Sig. Alessandrello il proprio diritto di difesa sia per la chiara indicazione dei fatti, oggetto di violazione, sia della per la indicazione della norma sanzionatoria che li riguarda;

9

- risulta dalla documentazione esaminata in sede ispettiva (bollettari risalenti al mese di marzo 2011 fino al marzo 2013) che la ditta ha operato in assenza delle autorizzazioni necessarie per la conduzione della attività e che solo in data 23.09.2013 ha effettuato agli enti competenti, la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA prot. n° 13929 e prot. n° 13930) nonché la comunicazione per l'esercizio di strutture Turistico ricettive (Prot. n° 13931).

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig ALESSANDRELLO Biagio, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 3.000,00 (euro tremila/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.000,00

Spese di accertamento e notificazione : €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.066,00 (euro tremilasessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ALESSANDRELLO Biagio**, nato a Comiso (RG) il 19.07.1967 e residente in Comiso (RG) via Platani, 20, in qualità di legale rappresentante e gestore per la società Cooperativa CASMENEA Soc. Coop. del Centro Turistico Rurale *"SCORNAVACCHE"* ;

9

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 77 DIC. 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

